

COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Conclusioni.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Tutela dei dati personali.
3	Disciplina della riscossione.		
4	Esenzioni.		
5	Entrata in vigore.		

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, ha lo scopo di istituire e di applicare, ai sensi del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14/9/2011, n. 48, l'addizionale IRPEF comunale istituita con il Decreto Legislativo 28/9/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF non può eccedere complessivamente la misura di 0,8 punti percentuali.

Il Consiglio comunale provvede annualmente, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative a determinare, per il Comune di Scarnafigi, l'ammontare dell'aliquota da applicare, per ogni singolo esercizio.

Per gli anni successivi all'esercizio 2012, in caso non venisse determinato l'ammontare dell'aliquota da parte del Consiglio comunale, si intenderà prorogata l'aliquota precedentemente in vigore.

Art. 3

Disciplina della riscossione

Ai sensi del comma 143 art. 1 L. 296/2006 e s.m.i. , il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune con le modalità di cui al D.M. 05.10.2007 e D.M. 22.10.2008.

Art. 4

Esenzioni

Non sono previste esenzioni per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.

Il regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6

Conclusioni

Il presente regolamento potrà essere modificato, con apposito atto deliberativo, da parte del Consiglio comunale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".